

I «fatti veri» rappresentati bilancio secondo i principi contabili

Prof. Gianfranco Capodaglio
San Marino, 20 aprile 2018

Premessa

**Il reato di false comunicazioni sociali come mezzo
per perseguire altri comportamenti illeciti.**

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo il codice civile ed i principi contabili italiani

Art. 2423, c. 2 c.c.

«Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.»

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo il codice civile ed i principi contabili italiani

Ai sensi della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili:

“emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo il codice civile ed i principi contabili italiani

Il D.lgs. 139/2015 nell'art. 12 *Disposizioni finali, transitorie* precisa il ruolo dell'Organismo italiano di Contabilità, prevedendo che «*L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto*».

Osservazioni

La redazione dei bilanci secondo il codice civile deve avvenire per legge secondo la migliore prassi amministrativa rappresentata dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità. Da ciò deriva che **i principi OIC costituiscono una fonte interpretativa ed applicativa delle norme riguardanti il bilancio obbligatoria per tutti: redattori, revisori ed organi giudicanti.**

Ovviamente, ciò non modifica in alcun modo la gerarchia delle fonti normative, per cui, qualora un principio contabile fosse in contrasto con una qualsiasi norma di legge, sarebbe inapplicabile.

Il principio invece assume forza di legge nella sua funzione interpretativa ed applicativa.

L'OIC 11, nel nuovo testo in vigore a partire dal dicembre 2017, ricorda che *«Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, la formula **«rappresentare in modo veritiero e corretto»** costituisce la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva»*.

Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale **«l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».**

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo la legge sulle società della RSM

Le finalità ed i principi di redazione del bilancio sono specificamente richiamati dall'art. 74 della Legge sulle Società. In particolare, la norma fissa la clausola generale, ovvero la finalità primaria del bilancio, secondo cui quest'ultimo *«deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»*.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo la legge sulle società della RSM

Il principio contabile RSM n. 1 così spiega:

«Si deve però osservare che l'uso dell'aggettivo “veritiero”, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa italiana

L'art. 2621 c.c. prevede che coloro che «espongono **fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società [...], sono puniti [...]».

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa sammarinese

Legge 29 gennaio 1996 n. 5 - Art. 13

«L'articolo 316 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 316 False comunicazioni

*Gli amministratori, direttori, sindaci, liquidatori di una società giuridicamente riconosciuta, i quali nelle relazioni con i soci o nelle comunicazioni all'assemblea sociale, nei bilanci o in altri atti ufficiali espongono fraudolentemente, per fini diversi dall'evasione fiscale, **fatti non rispondenti al vero** sulla situazione economica o patrimoniale della società ovvero **occultano fatti economicamente rilevanti**, sono puniti con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l'interdizione di terzo grado."».*

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa italiana

Prima della riforma l'articolo così prevedeva:

«[...] espongono **fatti materiali non rispondenti al vero** **ancorché oggetto di valutazioni** ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società [...] sono puniti [...]».

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa italiana

Il problema consiste nell'attribuire un significato alle parole «*fatti (materiali rilevanti) non corrispondenti al vero*», sia nel caso in cui esse siano accompagnate dalla specificazione «*ancorché oggetto di valutazione*», sia in sua assenza.

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa italiana

Sull'argomento esistono due scuole di pensiero: in estrema sintesi, le opposte teorie si sono differenziate nel senso che l'una ha ritenuto che l'eliminazione dell'inciso “ancorché oggetto di valutazione” dimostra la volontà del legislatore di **escludere le valutazioni** dal concetto di “fatti materiali”, mentre secondo l'altra tale eliminazione, riguardando una “proposizione concessiva”, **non ha modificato affatto la portata della norma.**

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» nella normativa italiana

In realtà, **secondo il tenore letterale**, ad essere “non corrispondenti al vero” devono essere **esclusivamente “fatti materiali”**, indipendentemente dalla possibilità che essi siano o meno “oggetto di valutazione”, tanto prima, quanto dopo la riforma. Ciò porterebbe quindi a sostenere che le valutazioni sono escluse ora dal poter essere considerate vere o false, così come lo erano anche in precedenza.

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» secondo la Corte di Cassazione

La **prima sentenza** successiva alla riforma normativa ha ritenuto che le **valutazioni** siano state **escluse** dalla possibilità di essere considerate non corrispondenti al vero, mentre **la seconda** ha sposato la **tesi contraria**, basandosi su di una motivazione davvero “singolare”: ha ritenuto che il legislatore, nell’indicare fatti “materiali”, **abbia inteso riferirsi al termine inglese “*material*”**. Inoltre ha attribuito a quest’ultimo il significato di “**essenziale**”, concludendo che la frase volesse segnalare che nei bilanci devono entrare ed essere valutati solo dati essenziali ai fini dell'informazione.

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» secondo la Corte di Cassazione

La suddetta costruzione deve considerarsi **palesamente errata**: la corretta traduzione italiana del termine material è “rilevante” e non certo “essenziale”. Trattasi infatti di una **traduzione giuridicamente obbligatoria** in materia di bilanci, dato che deriva da una disposizione contenuta nel principio contabile internazionale IAS 1, che al paragrafo 7 così recita:

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» secondo la Corte di Cassazione

«7. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Material *Omissions or misstatements of items are material **if** they **could**, individually or collectively, **influence the economic decisions** that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.»*

I «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» secondo la Corte di Cassazione

«7. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Rilevante: *Omissioni o errate misurazioni di voci sono **rilevanti se potrebbero**, individualmente o nel complesso, **influenzare le decisioni economiche** che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe co-stituire il fattore determinante.»*

La possibile influenza del decreto legislativo 139/2015 e del nuovo principio OIC 11

L'OIC, nel far propria l'interpretazione secondo la quale «***una verità oggettiva di bilancio***» è «***irraggiungibile con riguardo ai valori stimati***» ha adottato una **prassi applicativa** della norma contenuta nell'art. 2423 del c. c. che **esclude a priori la possibilità che le valutazioni possano rientrare nel concetto di «fatti materiali»** suscettibili di essere considerati «veri» o «non veri».

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (sia in Italia che nella RSM?)

A partire dal 2005 alle società italiane che sono obbligate, o che scelgono di adottare per i propri bilanci i principi contabili internazionali IAS/IFRS, **non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile** riguardanti la redazione del bilancio, né, ovviamente, i principi contabili nazionali adottati dall'Organismo italiano di contabilità. Di ciò si deve tener conto allorché si analizzano i contenuti degli articoli 2621 e 2622 in tema di false comunicazioni sociali.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Il principio IAS 1, al paragrafo 16 prevede che *«Un'entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un'entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS»*.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Da tale “perentoria” disposizione si evince che i bilanci redatti secondo i principi internazionali devono utilizzarli tutti, se competenti e soltanto essi; nessun rilievo, quindi, dovrebbero assumere per tali bilanci le norme del codice civile italiano, quale, ad esempio, il succitato articolo 2423.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Sembra necessario verificare se, in alcuno degli IAS, IFRS, IFRIC o SIC, sia contenuto il **concetto di “verità” riferibile agli elementi del bilancio**. Per far ciò abbiamo cercato fra tutte le parole utilizzate negli standard nella versione in lingua italiana il termine “vero”, o “verità”, o “veritiero”, riferibile ad un elemento del bilancio: il risultato è stato l’assoluta mancanza del fenomeno.

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Per sicurezza abbiamo ripetuto l'indagine nel corpus degli standard internazionali nella versione in lingua inglese (cercando la parola “*true*”): anche così, non abbiamo riscontrato tale aggettivo riferibile ad un elemento del bilancio. Letteralmente, quindi, possiamo affermare che **il concetto di “verità” riferito agli elementi del bilancio non è presente negli standard internazionali, diversamente da quanto avviene nel codice civile.**

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

Una conferma di ciò si ha leggendo un passo dello IAS 1, intitolato alla “attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS”:

«**Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS**

*15 I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni **in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico**. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione **attendibile**.»*

I “fatti veri” rappresentati nei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali

A questo punto possiamo concludere che il concetto di “fatto vero”, ai fini di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice, applicati ad un bilancio redatto secondo gli IAS, deve intendersi come fatto “**attendibile (fair)**”, quindi non un fatto corrispondente a qualcosa considerata “vera (true)”, ma **conforme a quanto previsto dai principi contabili internazionali**.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Questa conclusione potrebbe corrispondere ad un **principio di diritto** contenuto nella sentenza della **Cassazione (sezioni unite, sentenza 22474 depositata il 27 maggio 2016)**, successiva alla giurisprudenza altalenante che ha seguito l'entrata in vigore della nuova normativa e che, almeno per ora, sembra aver fissato un punto fermo.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Dalla lettura delle motivazioni si possono trarre alcune osservazioni di particolare importanza.

La sentenza enuncia un principio di diritto (pag. 25, par. 12): «**Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni**».

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Quindi la falsità non sarebbe riscontrabile nel processo valutativo in sé, ma nel fatto che il redattore del bilancio si sia volutamente discostato dai criteri di valutazione fissati dalla legge o da quelli “generalmente accettati”, senza aver reso palese questa sua decisione.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Che il processo valutativo non possa essere ritenuto né vero, né falso si evince anche da **due recenti sentenze** di merito che hanno assolto gli imputati, accusati di **false comunicazioni** sociali, in quanto i bilanci delle società (banche) da loro amministrate sono stati redatti con **criteri di valutazione difformi da quelli ritenuti corretti da successive ispezioni contabili svolte dalla Banca d'Italia.**

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Un particolare, dalle motivazioni di una di esse si evince che i giudici hanno accertato che i **criteri di valutazione** adottati dagli ispettori della Banca d'Italia sono **diversi** da quelli propri dei principi contabili internazionali che devono guidare la formazione dei bilanci delle banche.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Le banche sono obbligate ad adempiere una **duplice serie di norme**: i loro bilanci devono essere redatti secondo gli IAS/IFRS, ma devono anche seguire le indicazioni della Banca d'Italia, che impone loro di valutare talune poste di bilancio in modo più prudentziale di quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

È pertanto evidente che, **se le valutazioni potessero essere considerate “vere” o “non vere”**, ovvero esse dovessero corrispondere ad un criterio considerato “giuridicamente vero”, in presenza di due regole che portano a risultati diversi, si dovrebbe inevitabilmente concludere che **uno soltanto di essi è “vero”, mentre l'altro è inesorabilmente “falso”**.

Da ciò discende che, dato che la sentenza ha ritenuto non sussistente il reato di false comunicazioni sociali, implicitamente **ha ritenuto “vere” le valutazioni fatte** dagli amministratori.

Una conclusione che, volendo, potrebbe mettere tutti d'accordo

Si ha, però, l'ulteriore conseguenza che, **se gli amministratori avessero ottemperato alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia**, il loro bilancio **sarebbe stato giudicato falso**, con tutte le conseguenze del caso.

A nostro avviso, esiste un vuoto normativo, relativo al fatto che le rettifiche richieste dalla Banca d'Italia non dovrebbero avere alcuna conseguenza sul bilancio della Banca, ma dovrebbero interessare soltanto altri documenti eventualmente richiesti dall'autorità di vigilanza.

Conclusione

Possiamo quindi concludere che **le valutazioni non possono essere mai né vere, né false**, ma vera o falsa può essere **la dichiarazione** di essersi attenuti a determinate norme, o determinate prassi, quando, invece, esse non sono state seguite.

Prof. Gianfranco Capodaglio

Capodaglio e Associati

Scuola di Economia, Management e Statistica – Rimini – Università di Bologna

g.capodaglio@capodaglieassociati.com

gianfranc.capodaglio@unibo.it